

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-611 del 05/02/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società 3F FILIPPI SPA con socio unico per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione apparecchiature per illuminazione, sito in Comune di Pianoro (BO), via del Savena n. 28, Località Pian di Macina.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-615 del 01/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **3F FILIPPI SPA con socio unico** per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione apparecchiature per illuminazione, sito in Comune di Pianoro (BO), via del Savena n. 28, Località Pian di Macina.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società 3F FILIPPI SPA con socio unico (C.F. 01033260371 e P. IVA.00529461204) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione apparecchiature per illuminazione, sito in Comune di Pianoro (BO), via del Savena n. 28, Località Pian di Macina, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-32 del 07/01/2021 (Pratica Sinadoc 12605/2020), con scadenza di validità in data 17/01/2036 e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento prot. n. 954 del 18/01/2021, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Pianoro}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁵** {Soggetto competente Comune di Pianoro}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE-AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- 2021-32 del 07/01/2021, con scadenza di validità in data 17/01/2036, e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società **3F FILIPPI SPA con socio unico** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società 3F FILIPPI SPA con socio unico (C.F. 01033260371 e P. IVA.00529461204) con sede legale in Comune di Pianoro (BO), via del Savena n. 28, per l'impianto sito in Comune di Pianoro (BO), via del Savena n. 28, Località Pian di Macina, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 31/07/2023 (Prot. n. 11091) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di introduzione di nuovi punti di emissione in atmosfera ed aumento di portata di punti di emissione esistenti, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche della matrice scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, già autorizzata.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12247 del 29/08/2023 (pratica SUAP n. 492/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/146674 e confluito nella **Pratica SINADOC 31640/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/159204 del 20/09/2023 ha specificato i pareri attesi necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano con nota PG/2023/176431 del 17/10/2023 ha trasmesso contributo tecnico per la matrice Emissioni in atmosfera.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano con nota PG/2023/183987 del 30/10/2023 ha trasmesso contributo tecnico in supporto al Comune di Pianoro per la matrice impatto acustico, favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA le modifiche richieste per quanto concerne la matrice acustica.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 109160/23 del 07/12/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/208390, ha segnalato di avere preso atto che la modifica sostanziale non riguarda la matrice scarico di acque reflue di propria competenza e che comunque nulla di ostativo ha rilevato in merito alla prosecuzione senza modifiche degli scarichi in pubblica fognatura rispetto al proprio precedente parere Prot. n. 100654/20 del 27/11/2020.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 17508/2023 del 12/12/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2023/210302, ha trasmesso il nulla osta di impatto acustico del Comune di Pianoro Prot. n. 27831 del 07/12/2023 (Prot. SUAP n. 17493/23 del 11/12/2023) per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Pianoro, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza interna ad ARPAE e del Comune di Pianoro per la matrice Impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 761,60 come di seguito specificato:**

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto prosecuzione senza modifiche della vigente autorizzazione.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00 ridotti a € 251,60 per applicazione riduzione del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto l'azienda è in possesso di certificazione ambientale ISO 14001.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00 ridotti a € 510,00 per applicazione riduzione del 15% ai sensi dell'art 15 in quanto l'azienda è in possesso di certificazione ambientale ISO 14001.

Bologna, data di redazione 01/02/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)¹²

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto 3F FILIPPI SPA con socio unico
Attività di fabbricazione apparecchiature per illuminazione
Comune di Pianoro (BO), via del Savena n. 28, Loc. Pian di Macina

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarichi A1 e A2 (originati rispettivamente dal lavaggio dei pavimenti - reparto di produzione, dei magazzini e delle aree di transito interne- e dalla torre di raffreddamento delle presse per la lavorazione delle materie plastiche del reparto luce) nella pubblica fognatura di tipo nera di via del Savena afferente al depuratore di Bologna – IDAR, classificati dal Comune di Pianoro, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A., “scarichi di **acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche, come meglio descritti nell’allegato parere del Gestore Idrico Integrato.**

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Pianoro, (visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. Prot. n. 100654/20 del 27/11/2020), con il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 22347 del 09/12/2020, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 15/12/2020 al PG/2020/182151 espressi al fine del rilascio del precedente provvedimento AUA. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in quanto la matrice scarichi di acque reflue è stata dichiarata in prosecuzione senza variazioni rispetto al precedente titolo abilitativo ambientale Det-Amb-2021-32 del 07/01/2021.

Altri scarichi ed immissioni

- Immissioni in pubblica fognatura **F1, F2 ed F3** di **acque reflue domestiche** originate dai servizi igienici presenti nell’attività di fabbricazione apparecchiature per illuminazione e acque meteoriche di dilavamento.

- Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le immissioni **S1, S2, S3** ed **S4** in acque superficiali (Torrente Savena) di acque meteoriche di dilavamento dichiarate non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tali immissioni restano comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico per le eventuali interferenze idrauliche con aree e corpi idrici del Demanio Idrico Regionale, e per esse il titolare degli scarichi deve verificare la regolarità amministrativa presso gli uffici competenti (Aspetti idraulici: Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Aspetti Amministrativi connessi alle Concessioni Demaniali: Arpae-AACM-Unità Demanio Idrico).

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Matrice Scarichi di acque reflue di riferimento dell'AUA Det-Amb-2021-32 del 07/01/2021 ed associata alla Pratica Sinadoc 12605/2020.

Pratica Sinadoc 31640/2023

Documento redatto in data 01/02/2024



COMUNE DI PIANORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Prot. PEC
Pratica SUAP n. 693/19

Pianoro, li 04/12/2020

Spett.le **SUAP ASSOCIATO**
Viale Risorgimento n. 1
40065 Pianoro

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE **D.P.R. n. 59/2013**

PARERE PER SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
IN FOGNATURA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/06 e s.m.i.

IL RESPONSABILE AREA VI **ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

Vista la domanda prodotta dalla Ditta interessata, 3F FILIPPI spa con sede legale in Pianoro, via del Savena n. 29 pratica Suap 693/19, tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per la Matrice scarichi, relativa allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti da insediamento produttivo sito in Pianoro, via del Savena n. 28, identificate in planimetrie come A1 e A2;

Visto il Regolamento del Servizio idrico Integrato;

Visto il parere espresso da Hera spa in data 27/11/2020 prot. 100654 pervenuto via pec in data 03/12/2020 prot. 22056;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;

Vista la DGR n. 286/05

Vista altresì la normativa regionale emanata in materia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue assimilate alle domestiche originate dagli scarichi identificati negli elaborati tecnici come A1 e A2 provenienti dall'insediamento produttivo sito in Pianoro, via del Savena n. 28, di proprietà della richiedente Ditta 3F FILIPPI SPA con sede legale in Pianoro, via del Savena n. 28 titolare

dello scarico, con la precisazione che lo scarico delle acque reflue è ammesso fermo restando il rispetto delle norme prescritte dalla normativa nazionale e regionale specifica in materia di scarichi in acque superficiali.

E' FATTO OBBLIGO

- a) di osservare le norme del Regolamento del Servizio Idrico Integrato
- b) di adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
- c) di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale;
- d) di notificare al Comune e al Gestore Hera Spa ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime e dei prodotti ausiliari utilizzati;
- e) di notificare al Comune, Hera e Arpae-Sac qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- f) di notificare ad Arpae-Sac, al Comune – Area VI Assetto del Territorio e Patrimonio - Unità di base Servizi Ambientali ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.

Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere Hera sopra richiamato. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

AVVERTE

- che l' autorità competente, ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è autorizzata ad effettuare all' interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- che la scrivente Amministrazione richiederà ad Arpae-Sac la revoca dell'AUA in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- che eventuali rifiuti speciali o pericolosi ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., prodotti presso lo stesso insediamento, ovvero fanghi ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e conferiti ad enti autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio nel rispetto della specifica normativa vigente:
- che il presente parere fa salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;

- che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nelle presente atto determinerà anche l'esperimento dell'azione sanzionatoria ai sensi del D.Lgs. 152 /06 e s.m.i. ;

IL RESPONSABILE AREA VI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
Arch. Loredana Maniscalco

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D. Lgs. 39/93 e l'art. 3bis comma 4bis del Codice dell'Amministrazione digitale.



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**
Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 27 novembre 2020
Prot. n. 00100654/20

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 20/04/2020	Num. prot.: 35191
	Data prot.: 05/05/2020	Num. prot.: 38953
	Data prot.: 05/05/2020	Num. prot.: 38957
	Data prot.: 19/10/2020	Num. prot.: 86865
	Data prot.: 23/11/2020	Num. prot.: 98703
	PA&S 79/2020	

Oggetto: Istanza di richiesta di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "3F FILIPPI SPA"- sita in via del Savena n°28 - Comune di Pianoro (BO).

Pratica SUAP n°693/2019 Prot. 2020/0005722

Richiesta di modifica sostanziale di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n.DET-AMB-2017-6860 del 21/12/2017

In merito all'istanza di richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Sig. Giovanni Bonazzi codice fiscale BNZGNN67R31A944M in qualità di legale rappresentante o titolare della Ditta "**3F FILIPPI SPA**" codice fiscale / p. IVA 01033260371 con sede e stabilimento in via del Savena 28 in Comune di Pianoro, inerente all'insediamento esercente l'attività di assemblaggio di parti di apparecchiature per l'illuminazione.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di richiesta di modifica sostanziale AUA:

- ✓ la ditta chiede la riclassificazione degli scarichi A1 e A2, già definiti come industriali nel parere espresso da Hera Spa Prot.n.113282 del 23 novembre 2017 PA&S 41/2016, in occasione del rilascio dell'autorizzazione AUA;
- ✓ gli altri scarichi già identificati nel precedente atto autorizzativo non sono oggetto della presente richiesta e restano invariati:
 - F1, F2 e F3 acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura;
 - S1, S2, S3 e S4 acque meteoriche non contaminate che recapitano in acque superficiali;
- ✓ lo **scarico A1** è originato dal lavaggio dei pavimenti del reparto di produzione, dei magazzini e delle aree di transito interne, è dotato di pozzetto di campionamento, ha una portata di 11 mc (anno 2019) e l'analisi allegata alla documentazione rispetta i limiti tabellari previsti dalla normativa per i criteri di assimilazione alle acque reflue di tipo domestico;

- ✓ lo **scarico A2** è originato dalla torre di raffreddamento delle presse per la lavorazione delle materie plastiche del reparto luce ha una portata di 1473 mc (anno 2019) e l'analisi allegata alla documentazione rispetta i limiti tabellari previsti dalla normativa per i criteri di assimilazione alle acque reflue di tipo domestico;
- ✓ gli scarichi A1 e A2 recapitano nella pubblica fognatura di tipo nera di via del Savena per afferire al depuratore di Bologna - IDAR;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche non contaminate provenienti dal dilavamento dei pluviali, delle caditoie delle aree esterne;**
 - **le acque reflue degli scarichi A1 e A2, in virtù delle loro caratteristiche qualitative e quantitative, vengono classificati come acque reflue assimilate alle domestiche;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**

- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto 3F FILIPPI SPA con socio unico
Attività di fabbricazione apparecchiature per illuminazione
Comune di Pianoro (BO), via del Savena n. 28, Loc. Pian di Macina

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Titolo I Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di apparecchiature per illuminazione svolta dalla società 3F FILIPPI Spa nello stabilimento posto in comune di Pianoro, via del Savena n° 28.

Sono stabilite le seguenti prescrizioni coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 e smi e precisamente ai punti:

- 4.14 (Utilizzazione di mastici e colla con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g)
- 4.34 (Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D. Lgs. 152/06):

Prescrizioni

1. La società 3F FILIPPI Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: PRESSA AD INIEZIONE A

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	14 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
--	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: PRESSA AD INIEZIONE B
EMISSIONE E3
PROVENIENZA: PRESSA AD INIEZIONE C
EMISSIONE E9
PROVENIENZA: PRESSA O

Portata massima 2200 Nm³/h
Altezza minima 14 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) 20 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: PRESSE AD INIEZIONE M, N

Portata massima 2300 Nm³/h
Altezza minima 14 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) 20 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: SCHIUMATRICE G

Portata massima 9200 Nm³/h
Altezza minima 14 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale) 50 mg/Nm³
di cui Isocianati 5 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: SCHIUMATRICE G

Portata massima 6100 Nm³/h

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altezza minima	14 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
di cui Isocianati	5 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: MANUTENZIONE STAMPI

Portata massima	6100 Nm ³ /h
Altezza minima	13,15 m
Durata massima	20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: TAGLIO E GRANULAZIONE

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	13,15 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: INCOLLAGGIO

- Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di mastici, colle e diluenti pari a 100 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di incollaggio e di quelle strettamente connesse (diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;

- Le operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione dei prodotti incollanti, devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni accessorie di taglio/rifilatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di colle e mastici e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Mastici	
	Colle	
	Solvente	
	Diluyente	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di applicazione	
	Impianto asciugatura/essiccazione	
	Altro	
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E14, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite come di seguito stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
- In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo al punto di emissione E14, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

EMISSIONE E414

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA PALAZZINA MENSA - 243 KW (METANO)

EMISSIONE E415

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA PALAZZINA MENSA - 243 KW (METANO)

EMISSIONE E416

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA CURTISA - 374 KW (METANO)

EMISSIONI E417

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA CURTISA - 374 KW (METANO)

Punti di emissione provenienti da impianti termici esistenti ed in esercizio in data antecedente alle modifiche

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

apportate dal D.Lgs 183/2017 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

I valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW e pertanto tali punti di emissione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del Titolo I della Parte Quinta del Dlgs 152/06.

Gli impianti di combustione dei punti di emissione E414 - E415 – E416 - E417 hanno potenza termica nominale inferiore a 1 MW e pertanto non sono medi impianti di combustione.

Sono prescritti i valori di emissione stabiliti al punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs n°152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento.

EMISSIONI E421 – E422 – E423 – E424 – E425

PROVENIENZA: CENTRALI TERMICHE - METANO - 550 KW CIASCUNA

Sono stabiliti i valori limite (media oraria) relativi al singolo generatore di calore, riferiti ad una temperatura di 273,15 K ed a una pressione di 101,3 kPa dell'effluente gassoso secco, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti – in coerenza con il punto 4.34 dell'allegato 4 alla DGR 2236/2009 e smi

METANO,GPL

Potenza termica nominale del <u>singolo generatore</u> di calore	Inquinante	Limite di concentrazione (mg/Nm ³)	Controlli inquinanti e portata	Tenore di ossigeno di riferimento
Pn < 3 MWt	Polveri totali	5		3%
	Ossidi di azoto	150		
	Ossidi di zolfo	35		
	Monossido di carbonio	100		
3 MWt < Pn < 10 MWt	Polveri totali	5	annuale	
	Ossidi di azoto*	150		
	Ossidi di zolfo	35		
	Monossido di carbonio	100		

*compresa NH₃, espressa come NO₂, nel caso sia presente.

Non viene richiesto ai fini della presente autorizzazione di carattere generale il controllo in continuo dei seguenti parametri:

- ⇒ temperatura e percentuale di ossigeno, in quanto parametri già richiesti nell'ambito delle prescrizioni per il rendimento di combustione di cui all'art 294 del D.Lgs. 152/06;
- ⇒ CO per il quale è prescritto, nella presente autorizzazione, uno specifico valore limite.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONI E401- E402 da E405 a E413

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA E ASPIRAZIONI LOCALI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di

valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

Qualora in fase di analisi si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere

annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Pratica Sinadoc n. 12605/2020).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 29/08/2023 al PG/2023/146674),

Pratica Sinadoc 31640/2023

Documento redatto in data 01/02/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto 3F FILIPPI SPA con socio unico
Attività di fabbricazione apparecchiature per illuminazione
Comune di Pianoro (BO), via del Savena n. 28, Loc. Pian di Macina

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società 3F FILIPPI SPA con socio unico ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Pianoro (Delibera del Consiglio Comunale n. 35/2012) per l'attività di fabbricazione apparecchiature per illuminazione.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano PG/2023/183987 del 30/10/2023.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Pianoro con nota Prot. n. 27831 del 11/12/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Pianoro, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano PG/2023/183987 del 30/10/2023, con nulla osta acustico Prot. n. 27831 del 11/12/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/12/2023 al PG/2023/210302) ed in particolare:
 - L'attività lavorativa dovrà essere svolta come indicato nella documentazione di riferimento;
 - Non dovranno essere in funzione sorgenti sonore nel periodo di riferimento notturno;
 - Al termine dei lavori e comunque non oltre 60 giorni dall'attivazione delle variazioni autorizzate, dovrà essere effettuato un collaudo acustico post-operam al fine di verificare quanto definito nella valutazione previsionale, con particolare riferimento al rispetto dei limiti normativi assoluti e differenziali presso i ricettori individuati, esposti alla rumorosità dello stabilimento. Tali verifiche dovranno essere descritte in apposita Relazione di collaudo acustico redatta ai sensi della normativa vigente e sottoscritta da Tecnico competente in acustica da inviare contestualmente al Comune di

Pianoro e ad Arpae (AACM e APAM-Servizio territoriale Urbano)

I pareri sopra richiamati sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione Previsionale di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 24/07/2023 dal sig. Stefano Boschi, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società 3F FILIPPI SPA con socio unico relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 29/08/2023 al PG/2023/146674).

Pratica Sinadoc 31640/2023

Documento redatto in data 01/02/2024



COMUNE DI PIANORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Unità di base Servizi Ambientali

Inviato via Pec
Prot. SUAP 492/23

Pianoro, li 07/12/2023

Al SUAP ASSOCIATO
Viale Risorgimento, 1
40065 Pianoro

NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 6 DELLA L. 447/95

IL RESPONSABILE AREA VI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista la richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera e impatto acustico, presentata al Suap Associato in data 28/07/2023 prot. 11091 dal Sig. BONAZZI GIOVANNI, legale rappresentante della ditta 3F FILIPPI S.P.A. con sede in Pianoro (BO) Via Del Savena n. 28 P.I. 00529461204, avente per oggetto "Richiesta autorizzazione per nuove emissioni E14, E421, E422, E423, E424, E425 ed aumento di portata emissioni E01 ed E12- Modifica sostanziale di AUA vigente (DET-AMB-2021-32 del 07/01/2021)", ai sensi del DPR 59/13, nell'impianto sito in Pianoro, Via Del Savena n. 28;

Visto l'art. 8, commi 2 e 4 della L. 447/95 e s.m.i.;

Visto il Piano di Classificazione acustica del Comune di Pianoro approvato con deliberazione consigliere n. 35/2012;

Visto il parere Arpa – distretto urbano di Bologna, prot. 183987 del 30/10/2023, pervenuto dal Suap associato in data 03/11/2023 prot. 24978, Sinadoc 31640/2023;

Vista la relazione di impatto acustico allegata alla domanda di AUA;

Dato atto che le misurazioni eseguite non hanno evidenziato espliciti elementi di criticità acustica relativamente alla verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni;

NULLA OSTA

Allo svolgimento dell'attività nello stabilimento della ditta 3F FILIPPI SPA ubicato in Comune di Pianoro, via del Savena n. 28, relativamente all'impatto acustico originato dai processi di produzione e lavorazione di beni, sulla base di quanto dichiarato nella relazione presentata dal richiedente, a firma di tecnico competente in acustica.

Si esprimono le seguenti prescrizioni:

1. l'attività lavorativa dovrà essere svolta come indicato nella documentazione prodotta
2. non dovranno essere in funzione sorgenti sonore nel periodo di riferimento notturno.

IL RESPONSABILE AREA VI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
Arch. Loredana Maniscalco
(documento firmato digitalmente)



SINADOC n. 31640/2023
Bologna, 27/10/2023

Comune di Pianoro
Servizio Ambiente
comune.pianoro@cert.provincia.bo.it

Suap Unione dei Comuni Savena-Idice
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Arpae A.A.C.M.
Unità AUA - c.a. Elisabetta Grazioso
aobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - Ditta 3F Filippi S.P.A. per lo stabilimento con sede in Pianoro (BO) Via Del Savena n. 28. Procedimento ai sensi del DPR n° 59 del 13 marzo 2013, Rif SUAP 492/2023. **Contributo tecnico in merito alla componente acustica.**

In merito alla richiesta in oggetto, è stata presentata una Valutazione previsionale di impatto acustico acustico datata 24 luglio 2023 a firma del Tecnico competente iscritto in Enteca al n° 5448, per verificare l'impatto a seguito di modifica sostanziale AUA n. DET-AMB-2021-32 del 07/01/2021 della 3F Filippi S.P.A. presso lo stabilimento di Pianoro in Via Del Savena n°28. La Ditta, che svolge attività di fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, ha presentato istanza di modifica sostanziale AUA per attivazione di sei nuovi punti di emissione e modifica delle caratteristiche di funzionamento di nove punti di emissione esistenti. Nella documentazione pervenuta si prende atto che:

- l'azienda prevede le seguenti variazioni future impiantistiche ed organizzative:
 - Eliminazione emissioni E04, E10 ed E11,
 - Inserimento di nuova attività di incollaggio al cui servizio verrà inserita la nuova emissione E14,
 - Aumento di portata sull'impianto denominato E01,
 - Aumento di portata sull'impianto denominato E12,
 - Eliminazione delle caldaie E418, E419 ed E420 che verranno sostituite con cinque nuove caldaie denominate E421, E422, E423, E424 ed E425,
 - Aumento delle ore di utilizzo delle emissioni E01, E02, E03, E05, E07, E08, E09 da 20 a 24 ore giornaliere;
- l'area aziendale si trova in "Classe V – Area prevalentemente industriale" mentre ad est è presente un'abitazione in "Classe IV – Area di intensa attività umana" e ad ovest un'area classificata "Classe III – Area di tipo misto". Il ricettore più esposto alla rumorosità della ditta risulta l'abitazione ad est in via Nazionale 132, classificata in Classe IV;
- al fine di valutare il livello di rumorosità prodotto dall'attività si è adottata la seguente metodologia:
 - sono stati misurati i livelli ambientali assoluti attuali, sul confine di proprietà, tramite misure svolte il 18/07/2023,

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Area Prevenzione Ambientale Metropolitana | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 |

urpbo@arpae.it

PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216



- il 19/07/2022 è stato possibile svolgere la verifica dei limiti differenziali attuali direttamente all'interno di un ambiente abitativo del ricettore più prossimo di via Nazionale 132 a Pianoro, grazie alla possibilità di accesso da parte della proprietà dell'appartamento,
- sono state valutate le future variazioni impiantistiche, oggetto della presente richiesta di modifica, a partire da misure eseguite su impianti similari;
- secondo quanto riportato dalle considerazioni a pag 12 della Documentazione acustica del 24 luglio 2023, l'inserimento dei nuovi punti di emissione e l'aumento di portata di quelli esistenti, non portano a prevedere un aumento dell'impatto acustico prodotto dall'azienda;
- la verifica è stata svolta per il periodo di riferimento diurno in quanto si specifica che gli unici impianti che insistono in maniera sensibile sul ricettore abitativo maggiormente disturbato di via Nazionale 132, funzionano unicamente nel periodo diurno (6:00-22:00);
- le verifiche svolte in data 19/07/2022, all'interno dell'ambiente abitativo di via Nazionale 132, mostrano livelli di immissione ambientale di:
 - 32,7 dB(A) a finestre chiuse (inferiore al livello di 35 dB(A), al di sotto del quale ogni effetto del rumore ambientale diurno a finestre chiuse è da ritenersi trascurabile)
 - 49,5 dB(A) a finestre aperte (inferiore al livello di 50 dB(A), al di sotto del quale ogni effetto del rumore ambientale diurno a finestre aperte è da ritenersi trascurabile)
- le misure svolte in data 18/07/2023 ai confini aziendali, nelle normali condizioni di funzionamento e con attive le attività di carico/scarico sui piazzali ed i portoni aperti nei reparti Profilatura e Stampaggio plastiche, risultano inferiori al limite diurno e notturno di classe V presso cui si trova l'azienda:

Dalla disamina delle misure svolte dello stato attuale e delle considerazioni in merito alle modifiche richieste sui punti di emissione, per le quali non si prevede un aumento dell'impatto acustico, nella documentazione presentata si conclude il rispetto dei limiti assoluti e differenziali sia in periodo diurno che in periodo notturno, tuttavia si nota che il livello ambientale diurno, misurato a finestre aperte il 19/07/2022 di 49,5 dB(A), è prossimo al livello di 50 dB(A), al di sopra del quale l'applicazione del limite differenziale, a fronte del livello residuo misurato a finestre aperte di 40,1 dB(A), potrebbe portare a superare il livello differenziale di immissione diurno (5 dB(A)).

Pertanto, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritti nella documentazione presentata, si esprime parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione richiesta per quanto concerne la matrice acustica. Visti i livelli previsti, prossimi ai limiti di legge, si prescrive che:

- al termine dei lavori e comunque non oltre 60 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo dovrà essere effettuato un collaudo acustico post-operam al fine di verificare quanto definito nella valutazione previsionale, con particolare attenzione al rispetto dei limiti normativi assoluti e differenziali in periodo diurno e notturno presso i ricettori individuati, esposti alla rumorosità della ditta. Il collaudo dovrà avvenire nelle condizioni di massimo disturbo ossia considerando il funzionamento di tutti gli impianti nell'ora di minimo rumore residuo, sia per il periodo diurno che per il periodo notturno. Le attività richieste al presente punto dovranno essere descritte in apposita Relazione di collaudo acustico redatta ai sensi della normativa vigente e firmata da Tecnico competente, da inviare al Comune di Pianoro e per conoscenza all'Arpae;



La presente istruttoria tecnica è stata curata da Cesare Govoni al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO URBANO-MONTAGNA
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.